



Cod. Comune - 1053

* VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE *

N. 87 DATA 5 NOVEMBRE 1992 - Cod. 1.31.32

OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI
(ART. 12 L. 241/1990).

* * * * *

Il giorno di giovedì 5 novembre 1992, alle ore 20.30, presso la sede municipale, convocati - in seduta straordinaria ed in prima convocazione - con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata nelle 24 ore precedenti l'adunanza.

Assume la presidenza il Sindaco, PEREGO GIORGIO, assistito dal Segretario generale, BARLETTA COSIMO.

Del Signori Consiglieri assegnati a questo Comune:

01. FRIGERIO GIANSTEFANO	02. SPINELLI LUIGI
03. ANDREONI FRANCA MARIA	04. BELLINA ANDREA
05. BONORA CLAUDIO	06. BRAMBILLA PISONI MARCEL
07. BROVELLI GUIDO	08. CEDRI GIANCARLO
09. CERIANI EDOARDO	10. CICERI BRUNO
11. COLOMBO GIUSEPPE	12. D'URSI MICHELE
13. FARINA GIOVANNI MARIA	14. FASOLINI GUIDO
15. FIORAVANTI MAURIZIO	16. FLORIS GIOVANNI
17. FRIGERIO PAOLO MARIO	18. MARCHINI CORINTO
19. MARFURT GIAMPIERO	20. MANDELLI SILVIO
21. MELZI FEDERLE	22. MOSSINI GIULIANO
23. PEREGO ALBERTO	24. PEREGO GIORGIO
25. ROSA BRUNO	26. ROTA MAURIZIA
27. SALAMINI FRANCO	28. SPINELLI ANGELO
29. TRABATTONI UGO	30. VITALI ANGELO

sono ASSENTI i Signori:

FRIGERIO GIANSTEFANO, SPINELLI LUIGI, BELLINA ANDREA,
FLORIS GIOVANNI, MANDELLI SILVIO.

Memori ASSEGNATI 30, PRESENTI 25.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, della quale da lettura.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità a cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;

Rilevata pertanto la necessità di dotarsi di apposito Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a favore di enti pubblici e soggetti privati;

Visto lo schema di Regolamento che la Giunta comunale propone all'approvazione del Consiglio;

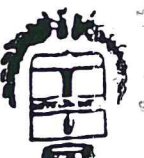
Visti i pareri favorevoli espressi sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 53, Legge n. 142/1990, come risulta dall'allegato al presente provvedimento;

Visti gli artt. 32 e 35 della Legge n. 142/1990 "Ordinamento delle autonomie locali";

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1) DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati", nel testo composto da n. 34 articoli, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.



Allegato alla deliberazione C.C./D.C. n. 87 del 5.11.92.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 LEGGE N. 142/1990

sulla proposta di deliberazione consiglio comunale avente per oggetto:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI
ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E SOCIETÀ PRIVATE. ART. 12

LEGGE 241/90

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta
di deliberazione sopraindicata.

11.17.8.92



IL CAPO RIPARTIZIONE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta
di deliberazione sopraindicata.

IL CAPO RIPARTIZIONE
FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità in ordine alla
proposta di deliberazione sopraindicata.

11.5.11.92

IL SEGRETARIO GENERALE



21 DIC. 1992

IL CAPO DEL SERVIZIO

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.



21 DIC. 1992

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Bartetta Dr. Cosimo

dell'art. 46 della Legge 8.6.1990 n. 142.

La presente deliberazione, ricevuta dal CO.RE.CO. - Sezione di Milano in data 20.11.92, è divenuta esecutiva ai sensi



18 NOV. 1992

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Bartetta Dr. Cosimo

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 18 NOV. 1992 al 3 DIC. 1992.

IL PRESIDENTE
F.to Giorgio Perego

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Bartetta Dr. Cosimo

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI
ED AUSILI FINANZIARI

(Art. 12 Legge 7/8/1990, n. 241)

Capo I° FINALITA'

Art. 1 (Obiettivi)

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2 (Legittimità degli atti)

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite del presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3 (Diffusione del Regolamento)

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8/6/1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Capo II° PROCEDURE

Art. 4 (Determinazione dei termini)

1. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata, di norma, entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, secondo la natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani di intervento, sono perentori.

2. La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazione nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

3. Con la deliberazione di cui al 1° comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione e la erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio. Sono altresì determinate le agevolazioni per l'uso di impianti, strutture ed attrezzature comunali, di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

4. Le procedure previste dal presente capo non si applicano agli interventi regolati dagli articoli dal 16 al 19 e dall'art. 28 del presente Regolamento.

Art. 5

(Istanze di contributo)

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono essere firmate dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi, devono indicare i requisiti posseduti e individuare le finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato e devono contenere la seguente documentazione:

- atto costitutivo dell'Ente richiedente con allegato Statuto, da cui risulti che l'Ente non persegue fini di lucro (solo per il primo anno);
- dichiarazione attestante se all'Ente siano stati assegnati, nel corso dell'anno, contributi o sponsorizzazioni da Enti pubblici o privati e, in caso affermativo, l'indicazione dell'importo e dell'Ente erogante.

A seconda della tipologia del contributo e delle rispettive modalità di richiesta di cui agli artt. 10 e 11 del presente Regolamento, dovrà essere altresì allegata la seguente documentazione:

- relazione illustrativa dell'attività svolta entro i termini di presentazione della domanda e dell'attività da svolgere successivamente, con riferimento all'anno in corso;
- bilancio consuntivo dell'anno precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

2. Le istanze devono essere redatte su moduli predisposti all'uso.

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n° 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n° 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui agli articoli dal 16 al 19 e all'art. 28 del presente Regolamento.

Art. 6 (Piano di riparto)

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente.

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Comunale riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente regolamento.

3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre, con provvedimenti motivati, i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 7 (Attribuzione definitiva)

1. Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei fondi dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse. Le esclusioni devono essere motivate.

2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

Capo III°

SETTORI D'INTERVENTO

Art. 8

(Settori d'intervento)

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Sviluppo economico;
- d) Attività culturali ed educative;
- e) Tutela dei valori ambientali;
- f) Promozione delle pari opportunità
- g) Interventi per il risanamento edilizio.

2. Per ciascun settore d'intervento il presente Regolamento individua le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n° 142;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dalle rispettive deliberazioni di determinazione delle tariffe.

Capo IV

SOGGETTI AMMESSI

Art. 9

(Soggetti ammessi)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di persone fisiche residenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
 - b) di persone fisiche dimoranti temporaneamente nel Comune, in presenza di specifici obblighi di legge e dei requisiti per l'ammissione;
 - c) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - d) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - e) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 29 dello Statuto comunale, gli Enti di cui alle lettere d) ed e) del precedente 1° comma sono ammessi alle sovvenzioni ed ai contributi solo se iscritti all'albo delle Associazioni.

3. Salvo quanto disposto al 2° comma del presente articolo e salvo che l'Associazione non operi in via prevalente nel campo dell'assistenza alla persona, saranno riconosciuti sovvenzioni e contributi solo sotto forma di messa a disposizione di sedi, servizi e attrezzature, nonché attraverso il rimborso parziale delle spese documentate per la realizzazione di singole iniziative e manifestazioni di interesse pubblico.

4. Non potranno essere concesse sovvenzioni o contributi sotto qualsiasi forma a Cooperative e altri Enti economici pubblici o privati, se non nell'ambito di convenzioni che garantiscano al Comune l'ottenimento di controprestazioni anche di natura sociale. Solo nel caso di iniziative specifiche potranno essere concessi contributi alle condizioni e modalità di cui all'art. 11 del presente regolamento.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano a tutte le concessioni di sovvenzioni e contributi disposti a norma del presente Regolamento, salvo espresse deroghe.

Capo V CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 10 (Contributi ordinari)

1. Gli Enti e le associazioni che operano in via prevalente nel campo dell'assistenza alla persona possono richiedere la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 9, 1° comma.

L'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente richiedente ha fruito del contributo dell'ente concedente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 75% nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25 %, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

3. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'ente richiedente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 11 (Contributi straordinari)

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da una dichiarazione dalla quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Nel rispetto del suddetto termine, il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese, che dovranno essere presentati nel rispetto della normativa fiscale.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative sudette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonchè oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 12 (Responsabilità)

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzare esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 13 (Uso di impianti e strutture)

1. Il Comune, concede altresì l'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le strutture, gli impianti od attrezzature e le relative agevolazioni sono determinate con le modalità di cui al 3° comma dell'art. 4.

2. L'uso di tali strutture è ad esclusiva responsabilità civile e patrimoniale dell'Ente concessionario per danni che possono derivare a persone o a cose. Il Comune è libero da ogni pendenza al riguardo.

3. Il concessionario ha l'obbligo di restituire lo spazio utilizzato nello stato in cui lo ha ricevuto. Sono a suo carico tutti gli oneri a ciò conseguenti, ivi compresi quelli derivanti dalla pulizia accurata e dal riordino degli spazi al termine del loro uso e da tutte le operazioni necessarie.

4. Eventuali danni che il proprietario dovesse rilevare al termine dell'uso saranno addebitati al concessionario. L'ammontare economico del danno corrisponderà all'intero onere sostenuto dall'Amministrazione comunale per il ripristino.

REGOLAMENTO CONTRIBUTI

5. In caso di inadempienze commesse dal concessionario nei confronti delle norme di cui al presente articolo nonché di quelle derivanti dalle Leggi vigenti, il Comune revocherà con effetto immediato la concessione d'uso di cui agli articoli precedenti.

Art. 14 (Patrocinio del Comune)

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esternamente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso dal Sindaco.

4. La concessione del patrocinio può comportare le agevolazioni di cui all'art. 13 a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso, con esclusione di finanziamenti diretti, per i quali deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

art. 14

APPROVATO CON DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE n° 37 del 13.5.2013

Capo VI° ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

REGOLAMENTO CONTRIBUTI

Art. 15 (Finalità del settore)

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:
- a) alla protezione e tutela del bambino;
 - b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
 - c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
 - e) all'assistenza alle madri nubili;
 - f) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
 - g) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;

2. Per conseguire tali finalità il Comune, oltre ad attivare le istituzioni ed i servizi comunali previsti dalle leggi e dallo statuto, provvede:
- a) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
 - b) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;

3. Il Comune eroga contributi e benefici economici alle Associazioni ed agli Enti di cui al comma precedente secondo le modalità indicate nei Capi II e V del presente Regolamento.

Art. 16 (Assistenza generica)

1. Fermi restando gli interventi di cui all'articolo precedente, il Comune provvede alla prestazione di forme di assistenza ai singoli e ai nuclei familiari che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o si trovino in occasionali situazioni di emergenza, ai sensi dell'art. 72 della L.R. 7/1/1986, n.1.
2. Tali interventi sono di regola finalizzati alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.
3. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal successivo art. 19.

4. I contributi economici vengono assegnati, di regola, in base al criterio del minimo vitale. Il minimo vitale è calcolato sommando il limite di reddito per il conseguimento della pensione sociale con l'ammontare di tale pensione. La

somma così ottenuta è considerata minimo vitale di un nucleo familiare di una persona. Per ulteriori componenti il nucleo l'importo è ogni volta maggiorato di una somma pari ai due terzi della suddetta somma.

5. L'intervento del Comune è di norma finalizzato all'integrazione del reddito del richiedente fino al raggiungimento del minimo vitale, tenuto conto in ogni caso della disponibilità di bilancio.

6. In deroga all'indicazione del comma precedente, possono essere considerate e ammesse al contributo le situazioni di particolare gravità e rilevanza economico-sociale.

7. Il Comune potrà valutare la possibilità di porre a carico degli obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile gli importi di contributo da erogare agli assistiti.

1. Gli interventi di cui all'art. 16 consistono nell'erogazione di buoni viveri da utilizzare presso rivenditori di generi alimentari di Cernusco sul Naviglio e di contributi economici da accordare direttamente al soggetto beneficiario. Possono consistere altresì nella concessione di esenzioni parziali o totali dal pagamento di rette, tariffe e contribuzioni determinate dal Comune per l'erogazione di servizi socio-assistenziali, anche in deroga ai criteri generali delle tariffe.

2. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il beneficiario di contributo quest'ultimo non sia in condizioni di firmare la relativa quietanza, la Giunta Comunale autorizzerà a firmare congiuntamente due dipendenti comunali. Tale autorizzazione è deliberata contestualmente alla determinazione del contributo stesso.

3. Ai soggetti che presentano problemi sanitari cronici o di particolare gravità possono essere erogati buoni per la fornitura gratuita di medicinali e/o di materiale sanitario, nonché appositi tesseri per l'esenzione dal ticket sulle prestazioni diagnostiche. Tali buoni e tesseri sono utilizzabili presso la Farmacie comunali e le strutture in gestione diretta della USSL 58 di Cernusco sul Naviglio.

4. Le prestazioni di cui all'art. 16 possono consistere anche in erogazioni di buoni pasto da utilizzare presso strutture di ristorazione indicate dal Comune.

Art. 18 (Procedure)

1. Le persone che presentano istanza per ottenere interventi finanziati dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1968, n° 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Il richiedente dovrà altresì dichiarare la propria situazione patrimoniale complessiva di qualunque natura. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziati da parte di altri

oggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. L'assistente sociale comunale accoglie le istanze e cura l'istruttoria delle stesse, anche a mezzo di appositi colloqui con i richiedenti. Possono essere esperte, ove ritenuto necessario o utile, successive indagini di approfondimento dei casi in esame, a mezzo di contatti con altri servizi pubblici e privati, con associazioni socio-assistenziali, visite domiciliari. Il servizio esperta altresì, se del caso, le necessarie indagini patrimoniali sui richiedenti, secondo criteri di massima predeterminati a mezzo di apposita disposizione sindacale.

3. Sulla base delle relazioni dell'assistente sociale, il funzionario responsabile del settore predispone una proposta di concessione dei contributi e dei benefici economici e la sottopone alla Giunta Comunale per le determinazioni del caso. La Giunta Comunale determina la concessione del contributo e dei benefici economici ed il loro ammontare.

Art. 19

(Situazioni di urgenza)

1. Per le situazioni che presentano caratteri di particolare gravità ed urgenza, l'erogazione del contributo può essere autorizzata dal Sindaco o dall'Assessore appositamente delegato, nell'ambito dell'apposito fondo di cassa istituito con apposita deliberazione della Giunta Municipale.

2. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria di cui all'art. 18. All'esaurimento del fondo di cui al comma precedente, il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n° 142.

Capo VII ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 20 (Finalità del settore)

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusiva mente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrano particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II e V.

Art. 21

(Uso agevolato di strutture)

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui all'art. 13, è regolata mediante la deliberazione di cui al 3° comma dell'art. 4 del presente Regolamento. Tale concessione deve prevedere idonee garanzie, anche attraverso il rilascio di fidejussione, per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso al pubblico, lo stesso sarà consentito sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore previo parere favorevole della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e rilascio dell'autorizzazione ai sensi delle norme di polizia amministrativa.

Capo VIII° SVILUPPO ECONOMICO

Art. 22 (Finalità del settore)

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni che si tengono sul territorio del Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- e) a contributi a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che ne viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

Art. 23 (Natura del contributo)

1. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del 1° comma del precedente art. 22 avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 11 e 12 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore al 50% dell'importo delle spese al netto dei ricavi.

2. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Capo IX. ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 24 (Finalità del settore)

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore dei soggetti non professionali, ivi compresi gli istituti scolastici, che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelle altre Comunità nazionali e straniere;
- e) a favore dei soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 25 (Modalità particolari)

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, per i benefici diretti che alla stessa apporta e per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. I contributi *una-tantum* per le finalità di cui all'art. 25, lettera e) non possono essere di importo superiore al 75% delle spese al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato, dell'iniziativa.

3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

Capo X° TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 26

(Finalità del settore)

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XI° PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

Art. 27 (Finalità del settore)

1. Il Comune opera anche attraverso agevolazioni ed interventi di natura finanziaria per interventi finalizzati al superamento delle discriminazioni esistenti e degli ostacoli alle pari opportunità nel lavoro e promuove e valorizza le iniziative necessarie a consentire ad ognuno di godere dei diritti di cittadinanza sociale.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XII. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER IL RISANAMENTO EDILIZIO

Art. 28

(Rinvio di norme)

1. Il Comune concede agevolazioni finanziarie per interventi di recupero del patrimonio edilizio degradato nel nucleo di antica formazione, secondo le modalità di cui all'apposito Regolamento.

Capo XIII/ INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 29 (Finalità)

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese tra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, iscritti all'Albo di cui all'art. 29 dello Statuto comunale, per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

3. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

4. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

Capo XIV ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Art. 30 (Istituzione dell'Albo)

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30/12/1991, n. 412, l'Albo comunale dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

2. Nell'Albo vengono iscritti tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati, da parte del Comune, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica, ai sensi del presente Regolamento.

3. Non vengono iscritti nell'Albo i beneficiari delle prestazioni di cui all'art. 13 e all'art. 20, 3° comma del presente Regolamento.

Art. 31 (Tenuta ed aggiornamento)

1. I soggetti di cui all'art. 30 sono iscritti d'ufficio nell'Albo, a cura del Settore Finanziario, Ufficio Ragioneria. L'Albo è conservato su supporto magnetico ed è trasferito su supporto cartaceo per le incombenze di cui al 3° comma del presente articolo oppure quando ne è richiesta copia o visione.

2. L'iscrizione avviene contestualmente all'emissione dei mandati di pagamento relativi ai contributi per i quali l'iscrizione è prescritta.

3. L'albo è aggiornato in ogni caso al 31 dicembre di ogni anno. Il Sindaco trasmette l'Albo, con riferimento ad ogni esercizio finanziario, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

4. Contestualmente all'invio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Albo è pubblicato per due mesi consecutivi all'Albo pretorio comunale. Della pubblicazione viene dato avviso ai cittadini con appositi manifesti. L'Albo può essere consultato da ogni cittadino ed è compito del Comune assicurare la massima disponibilità a favorire l'accesso all'Albo.

Art. 32 (Struttura dell'Albo)

1. L'Albo è suddiviso in due Sezioni:

SEZIONE A - Persone fisiche
SEZIONE B - Associazioni, Enti, Cooperative, Persone giuridiche, possibilmente raggruppate per settori d'intervento.

REGOLAMENTO CONTRIBUTI

2. Per ogni soggetto iscritto nella SEZIONE A dell'Albo vengono

registrati i seguenti dati:

a - Generalità complete del beneficiario

b - Indirizzo abitazione

c - Codice fiscale

d - Disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni

e - Delibrazione sulla base della quale hanno luogo le erogazioni

f - Somma erogata

g - Numero e data del mandato di pagamento.

3. Per ogni soggetto iscritto nella SEZIONE B dell'Albo vengono

registrati i seguenti dati:

a - Denominazione sociale

b - Sede legale

c - Codice fiscale o Partita IVA

d - Disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni

e - Delibrazione sulla base della quale hanno luogo le erogazioni

f - Finalità dell'erogazione

g - Somma erogata

h - Numero e data del mandato di pagamento.

CAPITOLO XIV

DETERMINAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI

N.º 38 del 13.5.2013

Capo XV° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33

(Norma transitoria)

1. In sede di prima stesura, l'Albo di cui al Capo XIII del presente Regolamento deve contenere le erogazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992.

Art. 34

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno immediatamente successivo al quindicesimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio comunale, effettuata dopo l'esame senza rilievi da parte del competente organo di controllo della delibera di adozione del Regolamento stesso.



Cod. Comune - 10958

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 DEL 18 MAGGIO 1995 - Cod. 1.31.32

OGGETTO: MODIFICA DEGLI ARTT. 15, 16, 17, DEL REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSIDI ED AUSILI FINANZIARI.

Il giorno di giovedì 18 maggio 1995, alle ore 20.00, presso questa sede comunale, convocati - in seduta ordinaria ed in prima convocazione - con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione e' stata depositata ai sensi delle vigenti norme.

Assume la presidenza la Sig. CAMBIAHI DOMATILLA, assistita dal Segretario generale, BARUTTA COSIMO.

Del componenti del Consiglio Comunale:

01. AGNELLI DANIELA	02. AGNESI VINCENTO CARLO
03. AVOGADRI VITTORIO	04. BARZANO, MORENO RUGGERO
05. CAMBIAHI DOMATILLA	06. CAPUTO BENEDETTO
07. D'AUTORIO MARIA LETIZIA	08. FRIGERIO PAOLO MARIO
09. GALBUZZO EDOARDO	10. GUZZI VINCENZINA
11. MARCHINI CORINTO	12. MARIANI DAVIDE
13. MASSAIA LAMBERTI GABRIE	14. PENATI ANGELO
15. PEREGO CESARE	16. PEREGO GIORGIO (VIV. CER
17. PEREGO GIORGIO (P.F.I.)	18. SALOMONI MARIO
19. SCHMIDT GIULIO	20. SPINELLI ANGELO
21. STORTI ALESSANDRO	

Sono Assenti i Signori:
GUZZI VINCENZINA, MARCHINI CORINTO, SPINELLI ANGELO.

Memberi ASSOCIATI 21, PRESENTI 18.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, della quale da lettura.

Il Presidente invita l'Assessore ai Servizi Sociali, Prof.ssa Mantovani, ad illustrare l'argomento. L'Assessore fa presente che si è ravvisata la necessità di riformulare gli artt. 15 comma 1°, 16, 17 del "Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari", in modo da precisare meglio sia gli ambiti di intervento che i criteri di valutazione per l'erogazione o meno del richiesto contributo.

Le proposte di modifica sono state oggetto di discussione durante le sedute della commissione consiliare permanente del 24/2/95 e del 15/5/1995, la quale ha espresso, con voti unanimi, parere favorevole in ordine alle proposte formulate dall'Amministrazione comunale, integrandole, tuttavia, con una serie di modifiche. L'Assessore comunica inoltre che la proposta inserita nell'ordine del giorno del Consiglio comunale recepisce le modifiche proposte dalla commissione consiliare permanente.

A seguito della relazione dell'Assessore Mantovani intervengono, i seguenti consiglieri:

Perego Giorgio (P.P.I.), Penati Angelo, Caputo Benedetto, Schmidt Giulio.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli artt. 15, 16, 17 del vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, e sentita la proposta di modifica illustrata dall'Assessore Mantovani e dal Sindaco;

Visto l'art. 35 L. 142/1990 e ravvisata la propria competenza a deliberare in merito;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n. 142, come risulta dall'allegato alla presente;

Con voti favorevoli 17, contrari 0, astenuti 1 (Perego Giorgio P.P.I.);

DELIBERA

1) DI MODIFICARE gli artt. 15 comma 1°, 16, 17 del "Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari"

che nella loro nuova formulazione vengono allegati, in quanto parte integrante della presente deliberazione, sotto la lettera "A";

2) DI DARE ATTO che pertanto i testi dei nuovi articoli 15, 16, 17 del Regolamento sono quelli indicati nell'allegato "B" della presente deliberazione;

3) DI STABILIRE che la presente deliberazione diventi esecutiva dopo il 15° giorno di pubblicazione all'albo pretorio del Comune, a seguito di esame senza rilievo da parte del C.R.C. della stessa

TESTO ATTUALE del 1° comma dell'art. 15

Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, protezione e tutela dei cittadini inabili;
- e) all'assistenza alle madri nubili;
- f) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- g) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;

NUOVO TESTO del 1° comma dell'art. 15

Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- b) alla protezione e tutela del bambino;
- c) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- d) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- e) alla promozione del ruolo della famiglia, con particolare attenzione al ruolo sociale della donna;
- f) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini a grave rischio di emarginazione

TESTO ATTUALE dell'art. 16

1. Fermi restando gli interventi di cui all'art. precedente, il Comune provvede

alla prestazione di forme di assistenza ai singoli e ai nuclei familiari che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o si trovino in occasionali situazioni di emergenza, ai sensi dell'art. 72 della L.R. 7/1/1986, n. 1.

2. Tali interventi sono di regola finalizzati alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

3. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal successivo art. 19.

4. I contributi economici vengono assegnati, di regola, in base al criterio del minimo vitale. Il minimo vitale è calcolato sommando il limite di reddito per il conseguimento della pensione sociale con l'ammontare di tale pensione. La somma così ottenuta è considerata minimo vitale di un nucleo familiare di una persona. Per ulteriori componenti il nucleo l'importo è ogni volta maggiorato di una somma pari ai due terzi della suddetta somma.

5. L'intervento del Comune è di norma finalizzato all'integrazione del reddito del richiedente fino al raggiungimento del minimo vitale, tenuto conto in ogni caso della disponibilità di bilancio.

6. In deroga all'indicazione del comma precedente, possono essere considerate e ammesse al contributo le situazioni di particolare gravità e rilevanza economica-sociale.

7. Il Comune potrà valutare la possibilità di porre a carico degli obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile gli importi di contributo da erogare agli assistiti.

NUOVO TESTO dell'art. 16

1. Fermo restando gli interventi di cui all'articolo precedente, il Comune provvede alle prestazioni di assistenza economica ai singoli e ai nuclei familiari che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o si trovano in occasionali situazioni di emergenza, ai sensi dell'art. 72 della L.R. 7/1/1986 n. 1.

2. Tali interventi sono di regola finalizzati alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate e al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite mediante l'attivazione di servizi e forme di controllo e verifica.

3. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal successivo art. 19, ai sensi dell'art. 59 della L.R. 7/1/1986 n. 1.

4. I contributi economici vengono assegnati, di norma, secondo il criterio del minimo vitale. Per minimo vitale si assume l'ammontare della pensione minima della vecchiaia INPS, in vigore dal 1° Gennaio di ciascun anno, tenuto conto delle indicizzazioni previste dall'Ente previdenziale per l'anno considerato. Tale importo è maggiorato considerando la composizione del nucleo familiare secondo la seguente

tabella

1° figlio
2° figlio
dal 3° figlio

1/3
1/4
1/5

3. Ai soggetti che presentano problemi sanitari cronici o di particolare gravità possono essere erogati buoni per la fornitura gratuita di medicinali e/o di materiale sanitario, nonché appositi tesseri per l'esenzione dal ticket sulle prestazioni diagnostiche. Tali buoni e tesseri sono utilizzabili presso le farmacie comunali e le strutture in gestione diretta della USSL 58 di Cernusco sul Naviglio.

2. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il beneficiario di contributo quest'ultimo non sia in condizioni di firmare la relativa quietanza, la Giunta Comunale autorizzerà a firmare congiuntamente due dipendenti comunali. Tale autorizzazione è deliberata contestualmente alla determinazione del contributo stesso.

1. Gli interventi di cui all'art. 16 consistono nell'erogazione di buoni viveri da utilizzare presso rivenditori di generi alimentari di Cernusco sul Naviglio e di contributi economici da accreditare direttamente al soggetto beneficiario. Possono consistere altresì nella concessione di esenzioni parziali o totali dal pagamento di rette, tariffe e contribuzioni determinate dal Comune per l'erogazione di servizi socio-assistenziali, anche in deroga ai criteri generali delle tariffe.

TESTO ATTUALE dell'art. 17

7. L'accesso alle prestazioni è comunque subordinato alla compilazione e sottoscrizione degli atti notori prestampati, qualora necessario. In casi del tutto particolari, con valutazione a carico del servizio sociale, verrà richiesto l'accertamento patrimoniale e reddituale ad opera della Polizia Municipale.

6. E' indicatore di esclusione d'accesso al contributo economico la presenza di soggetti obbligati per legge al mantenimento (art. 433 Codice Civile).

- Proprietà o possesso a titolo oneroso di immobili (box, magazzini, case), con l'esclusione dell'alloggio di abitazione;
 - Stato di disoccupazione immotivato e prolungato, indicativamente sup. a 12 mesi;
 - Rifiuto, vagliato dal servizio sociale, di concrete proposte di lavoro;
 - Reticenza da parte del richiedente a produrre tutta la documentazione occorrente.
5. E' indicatore di esclusione d'accesso al contributo economico:

Il reddito del nucleo familiare risulta costituito dalle entrate monetarie di qualunque componente del nucleo di qualsiasi natura: salari, stipendi, pensioni, altre prestazioni previdenziali e assistenziali in denaro, indipendentemente dalla loro rilevanza agli effetti fiscali. Nel calcolo del reddito vengono altresì detratte le spese di affitto documentate in misura totale e le rate di ammortamento per il mutuo della casa nella misura massima di 1/3 e le spese condominiali.

per componenti non occupati dal punto di vista lavorativo.

4. Le prestazioni di cui all'art. 16 possono consistere anche in erogazioni di buoni pasto da utilizzare presso strutture indicate dal Comune.

NUOVO TESTO dell'art. 17

1. Gli interventi di cui all'art. 16 consistono nell'erogazione di contributi economici da accreditare al soggetto beneficiario. Possono consistere altresì nella concessione di esenzioni parziali o totali del pagamento di rette, tariffe e contribuzioni determinate dal Comune per l'erogazione di servizi socio-assistenziali, anche in deroga ai criteri generali delle tariffe.

2. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il beneficiario di contributo non sia in condizioni di firmare la relativa quietanza, la Giunta Comunale autorizzerà a firmare congiuntamente due dipendenti comunali. Tale autorizzazione è deliberata contestualmente alla determinazione del contributo stesso.

3. La prestazioni di cui all'art. 16 possono consistere anche in erogazioni di buoni pasto da utilizzare presso strutture indicate dal Comune.

REGOLAMENTO CONTRIBUTI NUOVA PROPOSTA

Capo VI° ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 15 (Finalità del settore)

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- b) alla protezione e tutela del bambino;
- c) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- d) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- e) alla promozione del ruolo della famiglia, con particolare attenzione al ruolo sociale della donna;
- f) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini a grave rischio di emarginazione.

2. Per conseguire tali finalità il Comune, oltre ad attivare le istituzioni ed i servizi comunali previsti dalle leggi e dallo statuto, provvede:

- a) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al presente comma;
- b) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra.

3. Il Comune eroga contributi e benefici economici alle Associazioni ed agli Enti di cui al comma precedente secondo le modalità indicate nei Capi II e V del presente Regolamento.

Art. 16 (Assistenza generica)

1. Fermo restando gli interventi di cui all'articolo precedente, il Comune provvede alle prestazioni di assistenza economica ai singoli e ai nuclei familiari che

non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o si trovino in occasionali situazioni di emergenza, ai sensi dell'art. 72 della L.R. 7/1/1986 n. 1.

2. Tali interventi sono di regola finalizzati alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate e al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite mediante l'attivazione di servizi e forme di controllo e verifica.

3. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal successivo art. 19, ai sensi dell'art. 59 della L.R. 7/1/1986 n. 1.

4. I Contributi Economici vengono assegnati, di norma, secondo il criterio del minimo vitale. Per minimo vitale si assume l'ammontare della pensione minima della vecchiaia INPS, in vigore dal 1° Gennaio di ciascun anno, tenuto conto delle indicizzazioni previste dall'Ente previdenziale per l'anno considerato. Tale importo è maggiorato considerando la composizione del nucleo familiare secondo la seguente tabella

1° figlio	1/3
2° figlio	1/4
dal 3° figlio	1/5

per componenti non occupati dal punto di vista lavorativo.

Il reddito del nucleo familiare risulta costituito dalle entrate monetarie di qualunque componente del nucleo di qualsiasi natura: salari, stipendi, pensioni, altre prestazioni previdenziali e assistenziali in denaro, indipendentemente dalla loro rilevanza agli effetti fiscali. Nel calcolo del reddito vengono altresì detratte le spese di affitto documentate in misura totale e le rate di ammortamento per il mutuo della casa nella misura massima di 1/3 e le spese condominiali.

5. E' indicatore di esclusione d'accesso al contributo economico:
- Proprietà o possesso a titolo oneroso di immobili (box, magazzini, case), con l'esclusione dell'alloggio di abitazione;
- Stato di disoccupazione immotivato e prolungato, indicativamente sup. a 12 mesi;
- Rifiuto, vagliato dal servizio sociale, di concrete proposte di lavoro;
- Rettenza da parte del richiedente a produrre tutta la documentazione occorrente.

6. E' indicatore di esclusione d'accesso al contributo economico la presenza di soggetti obbligati per legge al mantenimento (art. 433 Codice Civile).

7. L'accesso alle prestazioni è comunque subordinato alla compilazione e sottoscrizione degli atti notori prestampati, qualora necessario. In casi del tutto particolari, con valutazione a carico del servizio sociale, verrà richiesto l'accertamento patrimoniale e reddituale ad opera della Polizia Municipale.

Art. 17 (Natura dei contributi)

1. Gli interventi di cui all'art. 16 consistono nell'erogazione di contributi economici da accreditare al soggetto beneficiario. Possono consistere altresì nella concessione di esenzioni parziali o totali del pagamento di rette, tariffe e contribuzioni determinate dal Comune per l'erogazione di servizi socio-assistenziali, anche in deroga ai criteri generali delle tariffe.

2. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il beneficiario di contributo non sia in condizioni di firmare la relativa quietanza, la Giunta Comunale autorizzerà a firmare congiuntamente due dipendenti comunali. Tale autorizzazione è deliberata contestualmente alla determinazione del contributo stesso.

3. Le prestazioni di cui all'art. 16 possono consistere anche in erogazioni di buoni pasto da utilizzare presso strutture di ristorazione indicate dal Comune.

Art. 18 (Procedure)

1. Le persone che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 Gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Il richiedente dovrà altresì dichiarare la propria situazione patrimoniale complessiva di qualunque natura. Nelle predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. L'assistente sociale comunale accoglie le istanze e cura l'istruttoria delle stesse, anche a mezzo di appositi colloqui con i richiedenti. Possono essere esperte, ove ritenuto necessario o utile, successive indagini di approfondimento dei casi in esame, a mezzo di contatti con altri servizi pubblici e privati, con associazioni socio-assistenziali, visite domiciliari. Il servizio espleta altresì, se del caso, le necessarie indagini patrimoniali sul richiedente, secondo criteri di massima predeterminati a mezzo di apposita disposizione sindacale.

3. Sulla base delle relazioni dell'assistente sociale, il funzionario responsabile del settore predispone una proposta di concessione dei contributi e dei benefici economici e la sottopone alla Giunta Comunale per le determinazioni del caso. La

Giunta Comunale determina la concessione del contributo e dei benefici economici ed il loro ammontare.

Art. 19 **(Situazioni di emergenza)**

1. Per le situazioni che presentano caratteri di particolare gravità ed urgenza, l'erogazione del contributo può essere autorizzata dal Sindaco o dall'Assessore appositamente delegato, nell'ambito dell'apposito fondo di cassa istituito con apposita deliberazione della Giunta Municipale.

2. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente e alle risultanze dell'istruttoria di cui all'art. 18. All'esaurimento del fondo di cui al comma precedente, il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del 5° comma dell'art. 45 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142.



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 8 MAG. 1995

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 LEGGE N. 142/1990

sulla proposta di deliberazione C.C. avente per oggetto

MODIFICA DEGLI ART. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

LA CONCESSIONE DI SOUVEAUX, CONTRIBUTI, CONTRIBUTI ed
AUSILI FINANZIARI -

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione sopraindicata.

L. 05/05/1995

IL CAPO SEZIONE INTERVENTI SOCIALI

(Dott. Maurizio Borgonovo)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione sopraindicata.

L. 11/05/1995

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO

(Dott. Piero Bossi)

Si esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità in ordine alla proposta di
deliberazione sopraindicata.

L. 11/08/1995

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Cosimo Barletta)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Barletta Cosimo

IL PRESIDENTE
F.to Cambiaghi Donatella

Si certifica che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni
consecutivi dal 30 MAG. 1995 al 14 GIU. 1995

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Barletta Cosimo



Lt., 30 MAG. 1995

La presente deliberazione, ricevuta dal CO.RE.CO. - Sezione di
Milano in data 30 MAG. 1995, è divenuta esecutiva ai sensi
dell'art. 46 della Legge 8.6.1990 n. 142.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Barletta Cosimo



Lt., 20 GIU. 1995

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera,
per uso amministrativo.

Lt.,